DECISIONI

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 dicembre 2013

relativa alla comunicazione, da parte della Repubblica di Lituania, di un piano nazionale transitorio di cui all'articolo 32 della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali

[notificata con il numero C(2013) 8636]

(Il testo in lingua lituana è il solo facente fede)

(2013/751/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) ([1]), in particolare l'articolo 32, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 32, paragrafo 5, primo comma della direttiva 2010/75/UE, il 31 dicembre 2012 la Repubblica di Lituania ha presentato alla Commissione il proprio piano nazionale transitorio ([2]).

(2) Nel corso della valutazione della completezza del piano nazionale transitorio la Commissione ha constatato che alcuni impianti elencati nel piano nazionale transitorio non corrispondevano a quelli indicati nell'inventario delle emissioni presentato dalla Repubblica di Lituania a norma della direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione ([3]). Pertanto, con lettera del 12 giugno 2013 ([4]), la Commissione ha invitato le autorità lituane a fornire chiarimenti in merito a tali incongruenze, a confermare la corretta applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 29 della direttiva 2010/75/UE nell'elaborazione del piano nazionale transitorio e a fornire le informazioni mancanti in merito a uno specifico impianto.

(3) Con lettera del 26 giugno 2013 ([5]) la Repubblica di Lituania ha trasmesso ulteriori informazioni alla Commissione.

(4) In seguito a un'ulteriore valutazione del piano nazionale transitorio e delle informazioni supplementari fornite, il 23 luglio 2013 la Commissione ha inviato una seconda lettera alla Repubblica di Lituania ([6]) in cui chiedeva i motivi per cui a cinque impianti sono stati applicati i massimali di emissione indicati alla nota 5 della tabella C1 dell'appendice C dell'allegato alla decisione di esecuzione 2012/115/UE della Commissione ([7]).

(5) Con lettera del 20 agosto 2013 ([8]), la Repubblica di Lituania ha fornito le informazioni supplementari concernenti il tenore di ceneri del carburante utilizzato in alcuni impianti che figurano nel piano nazionale transitorio.

(6) Con lettera del 27 settembre 2013 ([9]), la Commissione ha chiesto ulteriori chiarimenti e l'integrazione di tali dati, in conformità con le informazioni richieste nella decisione 2012/115/UE.

(7) Con e-mail del 3 ottobre 2013 ([10]), la Repubblica di Lituania ha trasmesso ulteriori certificazioni sulla composizione dell'olio combustibile pesante. Le autorità lituana hanno inoltre confermato che tutte le informazioni disponibili erano state comunicate alla Commissione e che le condizioni per l'applicazione dei massimali di emissione di cui alla nota 5 della tabella C1 dell'appendice C dell'allegato della decisione di esecuzione 2012/115/UE erano soddisfatte per i cinque impianti interessati.

(8) La Commissione ha pertanto valutato il piano nazionale transitorio in conformità dell'articolo 32, paragrafi 1, 3 e 4, della direttiva 2010/75/UE e della decisione di esecuzione 2012/115/UE.

([1]) GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17.
([2]) La notifica della Repubblica di Lituania è stata inviata con lettera del 31 dicembre 2012 ed è stata protocollata con il numero ARES (2013) 14208.
([3]) Direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione (GU L 309 del 27.11. 2001, pag. 1).
([4]) Ares(2013) 1636798.
([5]) Ares(2013) 2499624.
([6]) Ares(2013) 2741492.
([7]) Decisione di esecuzione 2012/115/UE della Commissione, del 10 febbraio 2012, recante norme concernenti i piani nazionali transitori di cui alla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (GU L 52 del 24.2.2012, pag. 12).
([8]) Ares(2013) 3085715.
([9]) Ares(2013) 3122034.
([10]) Ares(2013) 3183202.

(9) In particolare, la Commissione ha esaminato la coerenza e la correttezza dei dati, le ipotesi e i calcoli utilizzati per determinare il contributo di ciascun impianto di combustione contemplato dal piano nazionale transitorio ai massimali di emissione in esso stabiliti. La Commissione ha inoltre verificato se il piano prevede obiettivi comprensivi delle relative tappe da raggiungere, delle misure da adottare e della tempistica da rispettare per il loro conseguimento nonché la presenza di un meccanismo di controllo per le future valutazioni di conformità.

(10) In seguito alle informazioni supplementari comunicate, la Commissione ha rilevato che i massimali di emissione per gli anni 2016 e 2019 erano stati calcolati utilizzando dati e formule appropriati e che i calcoli erano corretti. La Repubblica di Lituania ha fornito sufficienti informazioni sulle misure che verranno attuate per i massimali di emissione, il monitoraggio e le comunicazioni alla Commissione in merito all'attuazione del piano nazionale transitorio.

(11) La Commissione ritiene che le autorità lituane abbiano tenuto in considerazione le disposizioni di cui all'articolo 32, paragrafi 1, 3 e 4, e alla direttiva 2010/75/UE e della decisione di esecuzione 2012/115/UE.

(12) Occorre applicare il piano nazionale transitorio senza pregiudicare il diritto applicabile a livello nazionale e dell'Unione. In particolare, al momento di stabilire le condizioni contenute nelle singole autorizzazioni per gli impianti di combustione contemplati dal piano nazionale transitorio, è opportuno che la Repubblica di Lituania garantisca la conformità con i requisiti di cui, tra l'altro, alla direttiva 2010/75/UE, alla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [1], e alla direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [2].

(13) A norma dell'articolo 32, paragrafo 6, della direttiva 2010/75/UE la Repubblica di Lituania è tenuta a informare la Commissione in merito a ogni successiva modifica del piano. Occorre che la Commissione valuti se tali modifiche sono conformi alle disposizioni di cui all'articolo 32, paragrafi 1, 3 e 4, della direttiva 2010/75/UE e della decisione di esecuzione 2012/115/UE.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Sulla base dell'articolo 32, paragrafi 1, 3 e 4, della direttiva 2010/75/UE e della decisione di esecuzione 2012/115/UE, non vengono sollevate obiezioni rispetto al piano nazionale transitorio comunicato dalla Repubblica di Lituania alla Commissione il 31 dicembre 2012 a norma delle disposizioni dell'articolo 32, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE e modificato conformemente alle informazioni complementari inviate in data 26 giugno 2013, 20 agosto 2013 e 3 ottobre 2013 [3].

2. L'elenco degli impianti che figurano nel piano nazionale transitorio, gli inquinanti per i quali tali impianti sono coperti e i relativi massimali di emissioni sono stabiliti nell'allegato.

3. L'attuazione del piano nazionale transitorio da parte delle autorità lituane non esenta la Repubblica di Lituania dal rispetto delle disposizioni della direttiva 2010/75/UE per quanto concerne le emissioni dai singoli impianti di combustione contemplati dal piano, nonché delle altre disposizioni in materia previste dalla normativa ambientale dell'Unione europea.

Articolo 2

Per ogni successiva modifica del piano nazionale transitorio comunicata in futuro dalla Repubblica di Lituania la Commissione valuta la conformità con le disposizioni di cui all'articolo 32, paragrafi 1, 3 e 4, della direttiva 2010/75/UE e della decisione di esecuzione 2012/115/UE.

Articolo 3

La Repubblica di Lituania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2013

Per la Commissione

Janez POTOČNIK

Membro della Commissione

[1] Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (GU L 152 dell'11.6.2008, pag. 1).

[2] Direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici (GU L 309 del 27.11.2001, pag. 22).

[3] La versione definitiva del piano nazionale transitorio è stata protocollata dalla Commissione il 30 ottobre 2013 con il numero Ares(2013) 3408081.

ALLEGATO

Elenco degli impianti che figurano nel piano nazionale transitorio

Numero	Denominazione dell'impianto nel piano nazionale transitorio	Potenza termica nominale totale il 31.12.2010 (MW)	Inquinanti contemplati dal piano nazionale transitorio		
			SO_2	NO_x	Pol-veri
1	Termofikacinė elektrinė Nr. 2 (E-2), taršos šaltinis Nr. 001 Elektrinės 2, LT-03150 Vilnius	444	√	√	√
2	Termofikacinė elektrinė Nr. 2 (E-2), taršos šaltinis Nr. 002 Elektrinės 2, LT-03150 Vilnius	438	√	√	√
3	Termofikacinė elektrinė Nr. 3 (E-3), taršos šaltinis Nr. 001 Jočionių 13, LT-02300 Vilnius	1 098	√	√	√
4	Ateities rajoninė katilinė Nr. 8 (RK-8), taršos šaltinis Nr. 001	349	√	√	√
5	Alytaus RK taršos šaltinis Nr. 001	330,5	√	√	√
6	Marijampolės RK taršos šaltinis Nr. 001	158,8	√	√	√
7	Kauno elektrinė, taršos šaltinis Nr.001	1 334	—	√	—

Massimali di emissione (in tonnellate)

	2016	2017	2018	2019	1.1. — 30.6.2020
SO_2	793	637	480	324	162
NO_x	2 149	1 733	1 317	900	450
Polveri	94	76	57	39	20